



N. 31 - novembre 2018

## AA.SS. nn. 174 e 662 - Disposizioni in materia di matrimoni forzati

I disegni di legge in titolo introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del **fenomeno dei matrimoni precoci e forzati**.

In proposito è opportuno ricordare che nel corso della XVII legislatura la Commissione giustizia del Senato aveva esaminato i disegni di legge nn. 638 e 2441, recanti analoghe previsioni per il contrasto dei matrimoni forzati.

### Contenuto dei disegni di legge

#### L'Atto Senato n. 174

Il disegno di legge, di iniziativa della sen. Ginetti e altri, si compone di tre articoli.

**L'articolo 1, comma 1**, introduce nel codice penale tre nuove disposizioni: gli articoli da 609-*terdecies* a 609-*quindecies*.

Il nuovo articolo 609-*terdecies* c.p. introduce il **delitto di matrimonio forzato**. La nuova fattispecie **punisce** con la reclusione da tre a sette anni, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

Si tratta di un **reato comune**, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". La condotta incriminata consiste nel costringere altri- **la norma non prevede alcun requisito di età**- a sposarsi o a contrarre un'unione civile. La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce - genericamente- che il reato è punito **anche**

**ove commesso in un Paese estero**. *Si ritiene opportuna, in proposito, una riflessione in ordine all'ampiezza di tale deroga al principio di territorialità della legge penale, tenuto conto che la norma risulterebbe potenzialmente idonea a punire condotte commesse da cittadini non italiani in un territorio estero.*

Il nuovo articolo 609-*quaterdecies* c.p. reca poi le **circostanze aggravanti** del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è della reclusione:

- **da cinque a dieci anni** se il fatto di cui all'articolo 609-*terdecies* è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza;
- **da sette a dodici anni** se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

L'articolo 609-*quindecies* c.p. prevede, poi, nel caso di condanna per il reato di matrimonio forzato, l'applicazione delle seguenti **pene accessorie**:

- la perdita della responsabilità genitoriale;
- l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

- la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il **comma 2** dell'articolo 1 modifica l'articolo 444 c.p.p. escludendo dall'applicazione del patteggiamento i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*terdecies* e 609-*quaterdecies* c.p.

In proposito è opportuno rilevare come la prima delle due disposizioni introduca una fattispecie di reato, mentre l'articolo 609-*quaterdecies* si limiti a disciplinare le circostanze aggravanti del delitto di matrimonio forzato.

L'**articolo 2** del disegno di legge prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un **Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati**. Di tale Osservatorio, istituito presso il Ministero della giustizia, sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e delle organizzazioni *non profit* specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati e matrimoni precoci (comma 1). L'Osservatorio deve redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime (comma 2). Infine la disposizione prevede che in ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno, debba nominare uno o più funzionari di polizia quali referenti per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati con il compito di agevolare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *non profit* operanti in materia (comma 3).

L'**articolo 3** reca l'entrata in vigore della legge.

### L'Atto Senato n. 662

Il disegno di legge, di iniziativa della sen. Pucciarelli e altri (L-Sp), consta di un articolo unico, il quale, in primo luogo, introduce all'art. 605-

*bis* c.p., il **delitto di costrizione al matrimonio o all'unione civile**, attraverso il quale è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un'unione civile, anche in un Paese estero.

La nuova disposizione è collocata sistematicamente nella Sezione II relativa ai delitti contro la libertà personale, del Capo III del Libro II del codice penale. La fattispecie delittuosa sembra essere quindi posta a tutela del bene giuridico della libertà personale del soggetto passivo, da intendersi nella sua accezione più ampia, come diritto inviolabile (*vedi infra sentenza Cass. Civile*) a non essere posti in una situazione di soggezione ad un potere alieno.

Si tratta – similmente al delitto di matrimonio forzato previsto dall'AS 174 - di un **reato comune**, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". Per quanto concerne il **soggetto passivo** la disposizione **sembra escludere ogni efficacia scriminante del consenso** del nubendo, dando per scontato che l'intensa pressione sociale e la profonda influenza del gruppo culturale di appartenenza sul singolo e sulle sue scelte o azioni rendono di fatto difficilmente configurabile un consenso libero e quindi in grado di esplicitare una qualche efficacia scriminante.

La condotta incriminata consiste nel costringere altri- **la norma non prevede** – similmente all'AS 174 - **alcun requisito di età**- a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

Nella struttura del reato in esame, particolare importanza rivestono, poi, le modalità della condotta e cioè: oltre a "la violenza o la minaccia", "il fare leva su precetti religiosi", "lo sfruttamento di una situazione di vulnerabilità". In particolare con riguardo al "facendo leva su precetti religiosi", la disposizione sembra voler sottintendere alla natura di **reato culturale** del delitto in questione.

Per quanto concerne l'**ambito territoriale** di applicazione della disposizione si rinvia a quanto già rilevato con riguardo all'AS 174.

L'articolo unico del disegno di legge introduce, poi, nel codice penale un'ulteriore fattispecie criminosa: il **reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio** (art. 605-*ter*), il quale punisce con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (e quindi l'autore non abbia, ad esempio concorso alla realizzazione del fatto tipizzato dall'art. 605-*bis* c.p.),

chiunque, con artifici e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche se il matrimonio o l'unione civile non vengono contratti. E' prevista una **circostanza aggravante** nel caso in cui concorrono le condizioni di cui all'art. 609-*quater* primo comma c.p. (età inferiore ai quattordici anni ovvero età inferiore ai sedici anni, nel caso in cui il colpevole sia ascendente, genitore, tutore o altra persona alla quale, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o ha una relazione di convivenza).

Per quanto concerne i soggetti e la collocazione sistematica si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo al reato di costrizione al matrimonio. La condotta incriminata è in questo caso **l'induzione - realizzata con determinate modalità, anche fraudolente-** a compiere un viaggio finalizzato al matrimonio. Il termine induzione assume il significato di persuasione, determinazione o anche solo di rafforzamento della decisione altrui, ricomprendendo quindi, in teoria, non solo il comportamento che fa sorgere in un soggetto terzo l'idea di partire, ma anche quello che avalla tale decisione, presa per ragioni diverse.

Con riguardo alla rilevanza penale del "viaggio" si deve osservare come essa trovi significativi precedenti nel codice penale all'art. 270-*quater*.1, il quale punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo e all'art. 600-*quinquies*, che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. *Si tratta tuttavia di ipotesi di reato nella quali viene criminalizzata non già l'induzione, quanto l'organizzazione o la propaganda di viaggi.*

Infine l'articolo unico prevede, al nuovo art. 605-*quater* c.p., **un'aggravante speciale-** per la quale nei casi in cui i reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile e di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio siano commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, si applica la pena della **reclusione da sei a quindici anni.**

*In proposito si rileva l'esigenza di coordinare tale aggravante con quella già prevista con riguardo al reato di cui all'art. 605-ter c.p.*

## Quadro normativo

### Diritto internazionale ed europeo

Sono numerosi gli atti adottati a livello internazionale ed europeo (sia in seno al Consiglio d'Europa che in ambito UE) per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

Appare opportuno procedere quindi, ad una sintetica (e cronologica) disamina dei più rilevanti atti in materia. Si devono segnalare:

- la [Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo](#) del 1948, la quale, pur non intervenendo espressamente sul fenomeno dei matrimoni forzati e precoci, riconosce il diritto al matrimonio e tutela la libertà di contrarre tale vincolo. L'art. 16 afferma, infatti: *"gli uomini e le donne di età adulta ... hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Nel matrimonio, nell'unione coniugale e al momento del suo scioglimento, essi hanno pari diritti. Il matrimonio sarà contratto esclusivamente con il pieno e libero consenso delle parti"*.
- la [Convenzione al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni](#) del 1962, la quale, agli artt. 1, 2 e 3, oltre a vietare i matrimoni forzati (*rectius* i matrimoni contratti senza il libero e pieno consenso delle due parti) impone agli Stati parte della Convenzione di fissare un limite minimo di età per sposarsi (non inferiore a 15 anni, secondo le raccomandazioni non vincolanti che accompagnano la Convenzione) precisando che *"Nessun matrimonio verrà contratto legalmente da persone che abbiano un'età inferiore a questa, fatti salvi i casi nei quali una autorità competente abbia concesso una deroga relativa all'età, a fronte di valide ragioni e nell'interesse dei futuri sposi"*.

- La [Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sulla punizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e del delle pratiche analoghe alla schiavitù](#) del 1956, che interviene direttamente sul fenomeno dei matrimoni forzati assimilando tale pratica alle c.d. nuove forme di schiavitù.
- Il [Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali](#) del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che, all' art. 10, ribadendo che "*il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso di futuri coniugi*", di fatto vieta i matrimoni forzati.
- La [Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne](#) del 1979 (ratificata con L. 132/1985), la quale prevede espressamente che: "*gli Stati parti devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari in particolare devono garantire su una base di uguaglianza tra uomini e donne: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto un libero e pieno consenso ...*"(art. 16).
- La [Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989](#) (ratificata con L. 176/1991) che affronta diffusamente la questione dei matrimoni precoci e forzati, considerati espressione di una evidente violazione dei diritti dei minori<sup>(1)</sup>.
- La [Raccomandazione generale CEDAW n. 21 del 1994](#), sull'eguaglianza nel matrimonio e nelle relazioni familiari, nella quale, per la prima volta, si fa espresso riferimento ai matrimoni forzati, (consentiti in alcuni Paesi "*on the basis of custom, religious beliefs or the ethnic origins of particular groups of people*").
- La [Risoluzione dell'assemblea Generale dell'ONU sui matrimoni precoci e forzati del 18 dicembre 2014](#), la quale sollecita gli Stati ad assicurare la celebrazione di matrimoni solo con il consenso informato, libero e pieno di entrambe le parti e a intervenire per eliminare ogni forma di matrimonio precoce e forzato;
- La [Risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite rafforzare gli sforzi per prevenire e eliminare i matrimoni precoci e forzati del 2 luglio 2015](#) nella quale i matrimoni precoci e forzati sono considerati come una grave violazione di diritti umani che limita la possibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere e lontane dalla violenza.

Indubbio rilievo rivestono poi, con riguardo alla effettiva perseguibilità del reato di matrimonio forzato e precoce a livello di giurisdizioni internazionali i casi:

- *The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao* esaminato dal **Tribunale Speciale per la Sierra Leone** che ha portato alla condanna di tre ex dirigenti del Fronte Rivoluzionario Unito (RUF) della Sierra Leone per vari capi d'imputazione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, fra i quali sono espressamente ricompresi i matrimoni forzati. La decisione reca una precisa distinzione fra i crimini di matrimonio forzato e schiavitù sessuale. Tale distinzione è fondata su due elementi: la sussistenza nel primo crimine di un ampio numero di "doveri", ulteriori rispetto all'atto sessuale, come la procreazione, far da mangiare e la pulizia della casa (**il crimine di matrimonio forzato è considerato, a ben vedere, un crimine "non prevalentemente sessuale"**); la vittima del matrimonio forzato soffre ulteriori conseguenze negative rispetto alla vittima di schiavitù sessuale, poiché vede violati i suoi diritti a conseguire un matrimonio consensuale e alla famiglia.

- ***The Prosecutor v. Dominic Ongwen*** pendente davanti alla **Corte penale internazionale**. Lo scorso 16 settembre è stato depositato dall'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale il *pre-trial brief*. Il documento contiene una dettagliata esposizione in fatto ed in diritto dei crimini che l'Ufficio del Procuratore intende provare e delle prove a carico di Dominic Ongwen in qualità di ex comandante della brigata "Sinia" nella milizia irregolare ugandese nota come *Lord's Resistance Army* (LRA). Nel *brief*, nella parte in cui si descrive il trattamento delle vittime dei reati commessi dal militare africano, si citano espressamente i matrimoni forzati e precoci. Richiamando la giurisprudenza del Tribunale Speciale per il Sierra Leone (vedi *supra*), il Procuratore fa propria la teoria secondo cui colui che forza una o più persone in una relazione matrimoniale tramite violenza, minaccia di violenza, coercizione fisica o traendo vantaggio da circostanze coercitive, è colpevole del crimine di matrimonio forzato come "altro atto inumano" "diretto a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale", secondo la lettera dell'Art. 7(1)(a)(k) dello Statuto di Roma.

A livello di "Grande Europa" si segnalano, poi i seguenti atti in materia di libertà matrimoniale e di contrasto dei matrimoni forzati:

- la **Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) del 1950** che, all'art. 12, tratta espressamente il diritto al matrimonio, affermando: "*a partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto*";
- **[La Raccomandazione n. 1450 del 2000](#)** del Consiglio d'Europa in materia di protezione della donna in base alla

quale: "*i matrimoni forzati sono espressamente annoverati tra le pratiche religiose o tradizionali incompatibili con i diritti e le libertà fondamentali della donna, che gli Stati membri sono sollecitati a prevenire e reprimere*";

- La **[Raccomandazione n. 1723 del 2005](#)** dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con la quale si invitano gli Stati ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, sanzionando espressamente le persone che concorrono o aiutano nella celebrazione di tali accordi matrimoniali.
- La **[Risoluzione n. 1468 del 2005](#)** dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci, la quale invita gli Stati ad adottare modifiche legislative al fine di contrastare tale pratica.
- La **[Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#)** del 2011 (**Convenzione di Istanbul**) che tratta la problematica dei matrimoni forzati soprattutto negli artt. 32 e 37.

La Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia con L. 77/13, è il **primo strumento internazionale giuridicamente vincolante** volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della **violenza contro le donne** quale **violazione dei diritti umani**, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione).

La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. La Convenzione interviene poi direttamente sulla **questione dei matrimoni forzati**, imponendo agli Stati di adottare **misure, civili e penali, per contrastare tale pratica** (rispettiva-

mente artt. 32 e 37). Più nel dettaglio l'art. 37 qualifica il matrimonio forzato come "l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio", nonché "il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio".

Per quanto concerne gli atti (per lo più di indirizzo) adottati in ambito UE si ritiene opportuno richiamare:

- La [Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e fondamentalismo](#) del 13 marzo 2002 che, oltre ad affermare l'assoluta incompatibilità dei matrimoni forzati con i principi dell'ordinamento europeo, stabilisce anche che "i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possono essere limitati nei trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni" e che "all'interno dell'Unione Europea la difesa dei diritti della donna comporti l'impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili". Nell'atto di indirizzo si ritiene infine "necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi di origine". (Par. 1, 3 e 7).
- La [Mozione del Parlamento europeo sul matrimonio forzato](#), del 7 ottobre 2002, con la quale il Parlamento di Strasburgo ha invitato il Consiglio, la Commissione, e gli Stati membri a: "1. trattare i matrimoni forzati come attentato grave al diritto di esprimere liberamente il proprio consenso; 2. Riconoscere che il rischio di subire un matrimonio forzato emotivo per concedere il diritto di rimpatrio verso il paese dei luoghi di residenza nel caso il matrimonio si dovesse effettuare in uno Stato terzo; 3. Fare della lotta ai matrimoni forzati una priorità d'azione nelle relazioni dell'Unione Europea con gli Stati terzi attraverso la clausola dei diritti umani; 4. Sostenere le ONG Che operano per l'eliminazione di queste pratiche nei paesi in cui sono giustificate sul piano culturale e tradizionale".
- La [Risoluzione del Parlamento europeo sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo del 2005](#), il cui art. 23 chiede che: "si presti particolare attenzione all'istruzione primaria delle bambine, poiché queste devono affrontare più ostacoli e più barriere che i bambini (Fattori culturali come i matrimoni in giovane età...) per entrare e restare a scuola e terminare gli studi ...".
- [La Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile contro la violenza nei confronti delle donne](#) n. 2006/2010 la quale condanna i matrimoni forzati, invitando gli Stati membri ad introdurre negli ordinamenti nazionali misure dirette a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo anche fuori dal loro territorio.
- La [Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime](#), che prende in considerazione il fenomeno dei matrimoni forzati al *Considerando* n. 11.
- La [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012](#) recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che, al *Considerando* n. 17 include tra le varie forme di violenza di genere i matrimoni forzati.
- Il [Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015 2019](#) che - riprendendo il precedente piano d'azione, ribadisce il carattere prioritario per gli Stati membri della prevenzione del matrimonio infantile e forzato (n. 14);

- Il [Piano d'azione dell'unione europea contro il traffico di migranti 2015 - 2000](#) del 27 maggio 2015 nel quale si afferma che: "*Saranno potenziate le azioni contro il traffico svolte nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, compresa la cooperazione transfrontaliera contro le frodi relative ai documenti, i matrimoni fittizi e altre forme di uso illecito delle procedure di ingresso e soggiorno legali*".

### Normativa nazionale e regionale

La legislazione penale vigente - nonostante l'obbligo espressamente imposto dalla Convenzione di Istanbul (*vedi supra*) - **non prevede una fattispecie penale ad hoc per criminalizzare i matrimoni forzati**.

L'interprete è quindi costretto a "navigare" tra più fattispecie incriminatrici: l'art. 558 c.p. (induzione al matrimonio mediante inganno); l'art. 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni), che peraltro prevede un' attenuante laddove il fatto sia stato commesso "per fine di matrimonio"; l'art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci); entrambi i reati possono concorrere con il più grave reato di sequestro di persona; l'art. 574-bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all'estero); l'art. 610 c.p. (violenza privata) che tuttavia disegna una fattispecie sussidiaria a debole tassatività e l'art. 601 c.p. (tratta di persone), per le ipotesi più gravi, contemplate dal secondo comma dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul.

Come ha osservato autorevole giurisprudenza (Cassazione Civile, sez. VI, **ordinanza 18/11/2013 n. 25873**) la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura (di protezione), può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte

consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata.

Per quanto concerne le eventuali misure di carattere civilistico per il contratto dei matrimoni forzati, si deve segnalare in primo luogo l'art. 122 del codice civile, il quale prevede che il **matrimonio** può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (primo comma). La disposizione precisa che l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'ordinamento non prevede misure speciali per impugnare il **matrimonio**, né la gratuità dell'azione.

La tematica dei matrimoni forzati, nell'ambito delle più ampie misure per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, costituisce oggetto di intervento anche da parte del **legislatore regionale**.

Si vedano, a titolo esemplificativo, in particolare:

- [Legge regionale \(Lombardia\) 3 luglio 2012, n. 11](#), (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), la quale espressamente "*condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere*" (art. 1);
- [Legge regionale \(Molise\) 10 ottobre 2013, n. 15](#) (*Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere*), la quale all'art. 1, fra le finalità e i principi, prevede il contrasto di "*ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia in ambito familiare che extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati*";
- [Legge regionale \(Emilia-Romagna\) 27 giugno 2014, n. 6](#), (*Legge quadro per la*

*parità e contro le discriminazioni di genere*), che, all'art. 23 esplicitamente contempla interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati. In particolare si prevede che la Regione collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a cui di fatto è coartata la volontà;

- [Legge regionale \(Piemonte\) 24.02.2016, n. 4](#), la quale nel prevedere interventi di prevenzione e contrasto della violenza di

genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, oltre a condannare i matrimoni forzati (art. 1), "*promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale ... e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro.*

*a cura di Carmen Andreuccioli*

**L'ultima nota breve:**

[Disegno di legge A.S. n. 791 Disposizioni in materia di congiungimento familiare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d'autorità nelle Forze armate \(n. 30 - novembre 2018\)](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)